

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 29 gennaio 2014, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, si è costituito in data odierna;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del COA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione disciplinare.

FATTO

Il COA di Bari riceveva dal presidente del Tribunale di Bari una nota, in cui si rappresentavano condotte riconducibili all'Avv. [RICORRENTE] e relative, in particolare, al rinvenimento presso il suo studio in occasione dell'esecuzione di uno sfratto per morosità a suo carico, di un fascicolo d'ufficio relativo a un procedimento esecutivo nel quale lo stesso [RICORRENTE] era difensore costituito.

Espletata l'istruttoria preliminare, in data 29 gennaio 2014 il COA deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Avv. [RICORRENTE], sulla base del seguente capo di incolpazione: *“per aver prelevato dall'Ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bari senza alcuna autorizzazione, portato e trattenuto presso il suo studio in Bari il fascicolo d'ufficio n. [OMISSIS]/98 RGE, in cui lo stesso Avv. [RICORRENTE] risultava costituito per il debitore; perché, nonostante sia stato sfrattato dal suo studio professionale sino dal 19.2.2013, non ha sgomberato detto immobile e non lo ha ancora riconsegnato al proprietario; così violando gli artt. 5,6,8 e 56 del CDF.”.*

Rigettata l'eccezione sollevata dal [RICORRENTE] relativa alla mancata sospensione del procedimento per pregiudizialità penale e rigettata altresì l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute, il COA accertava, nel merito, la responsabilità disciplinare del [RICORRENTE], irrogando per l'effetto la sanzione della sospensione per mesi sei dall'esercizio della professione forense.

L'Avv. [RICORRENTE] affida la sua impugnazione a quattro motivi:

1) *Disapplicazione della Legge 247/2012 in virtù del D.M. 137/2012 circa la nuova disciplina dell'ordinamento professionale che ha sottratto ai COA la giurisdizione in ambito disciplinare a favore del CDD.*

Infatti dall'agosto 2012 il D.M. e in particolare l'art. 12 avrebbe, a dire dell'esponente, abrogato tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con il decreto stesso. Tra le abrogazioni andrebbero annoverate anche quelle al procedimento disciplinare previste dalla Legge del 1933. Il tutto avrebbe reso il COA privo di legittimazione ad esprimere decisioni disciplinari.

2) *Mancato riconoscimento della pregiudizialità penale richiesta ed invocata per ben due volte, perché assorbente sull'intero giudizio disciplinare.*

L'atto contestato privo di dolo e la presenza della causa di forza maggiore avrebbero assunto un valore di esimenti. Il COA avrebbe disatteso senza motivo le richieste travisando anche i fatti storici. L'appellante infatti si sarebbe trovato in un caso di forza maggiore nel dover scegliere tra riportare il fascicolo in cancelleria oppure accorrere per l'invocazione di aiuto del figlio in crisi respiratoria (con descrizione dei sintomi).

3) *Violazione del diritto di difesa sussistendo il legittimo impedimento del [RICORRENTE] a comparire innanzi al COA di Bari.*

L'Avv. [RICORRENTE] si duole del mancato riconoscimento di validità della giustificazione in forza del certificato medico attestante l'assoluta impossibilità a presenziare all'udienza disciplinare del 29.01.2014. Il COA non ha ritenuto il certificato medico idoneo ad attestare la totale impossibilità del [RICORRENTE] a presenziare avventurandosi in "*lugubrazioni pindariche*" per sconfessare un certificato medico definito "*certosino*". Peraltro a dire dell'avvocato, il certificato medico avrebbe fatto piena prova in qualsiasi giudizio fino all'esperimento della querela di falso.

4) *In ultimo, falsa interpretazione dei fatti nella loro successione storica.*

Anche in questo caso il COA di Bari avrebbe dato libero sfogo alla propria fantasia con motivi surreali. Infatti l'incolpato si sarebbe trovato inconsapevolmente privo della disponibilità del proprio studio professionale poiché l'Ufficiale Giudiziario incaricato di eseguire lo sfratto disposto ai suoi danni, avrebbe inopinatamente anticipato il giorno fissato per l'esecuzione. Mancherebbe di conseguenza la natura colposa degli addebiti disciplinari quali elementi della sussistenza della responsabilità disciplinare.

DIRITTO

Circa l'istanza di rinvio presentata dall'incolpato per l'udienza del 07.10.2020 per legittimo impedimento, questo Consiglio non ravvede essere in presenza di un impedimento assoluto a comparire.

La certificazione medica prodotta a firma del dott. [OMISSIS], non certifica il relativo impedimento assoluto ma un mero sospetto di SARS-COV2.

I test diagnostici consigliati ben avrebbero potuti essere espletati nel giorno stesso e avere quindi il relativo referto attraverso un Test Antigenico Rapido che consente l'accertamento nel giro di pochi minuti circa la eventuale positività al COVID 19.

L'Avv. [RICORRENTE] si è ben guardato dal dare tale dimostrazione.

Sul punto quindi è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza sia di questo Consiglio che della Suprema Corte di Cassazione in ordine ai requisiti necessari per avere diritto ad un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento assoluto a comparire, requisiti che nel caso sono insussistenti in quanto gli elementi offerti sono inadeguati a ritenere l'impedimento a comparire come assoluto (Cass. 5596/2020; CNF 160/2019; CNF 142/2019; Cass. 10226/2017).

Venendo quindi nello specifico ai motivi dell'impugnazione, questi debbono ritenersi tutti infondati e non meritevoli di accoglimento.

Circa il potere disciplinare in capo al COA procedente, il ricorrente ne lamenta solo in sede di gravame la carenza per effetto dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento professionale (L. 247/2012).

A seguito dell'entrata in vigore della legge stessa e l'attribuzione ai Consigli Distrettuali di Disciplina del potere disciplinare, si sarebbe determinato il conseguente venir meno del potere disciplinare in capo al COA.

Due sono gli aspetti da valutare circa la censura mossa e la prima riguarda la sua tempestività.

Giurisprudenza consolidata di questo Consiglio (C.N.F. 135/2015, 85/2013, 72/2013), ritiene tardiva qualsiasi eccezione e irregolarità procedimentale sollevata per la prima volta in sede di gravame.

Chiari e consolidati sono i limiti per la relativa deducibilità delle irregolarità relative al procedimento (e in particolare l'eccezione di incompetenza del COA procedente) che li rende tardivi se non tempestivamente eccepiti nel procedimento di primo grado.

Quanto alla mancata applicazione della sospensione del procedimento per pregiudizialità penale proposta innanzi al COA e da quest'ultimo rigettata.

Con l'entrata in vigore della legge 247/2012 (in particolare l'art. 65) la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché il procedimento disciplinare può essere sospeso solo se sia ritenuto indispensabile poiché il procedimento stesso si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

Vista quindi l'autonomia dei due processi va considerato cogente l'obbligo di motivazione nel caso in cui il COA ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, non nel caso contrario.

Conformemente il COA ha motivato la decisione di primo grado sul punto, ritenendo che << *non v'è incertezza sul fatto, viene meno la ragione di tenere sospeso il procedimento disciplinare, potendosi dal fatto accertato procedere alle valutazioni deontologiche.... che competono al Consiglio dell'Ordine*>>

Argomentazione condivisibile da parte di questo Collegio.

Sul terzo motivo di ricorso circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento questo Collegio osserva che per giurisprudenza consolidata, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, il diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire si concretizza solo in presenza di un impedimento assoluto.

Il COA di Bari ha ben motivato l'assenza di impedimento assoluto a comparire per l'assoluta genericità della documentazione non attestante l'impossibilità dell'incolpato a presenziare all'udienza disciplinare (sul punto si vedano: Cass. 5596/2020; CNF 160/19; CNF 142/19; Cass. 10226/2017).

Sull'errata valutazione dei fatti e vizio di motivazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione di primo grado appare ben motivata e corretto anche il percorso logico argomentativo seguito dal primo giudice per arrivare ad un giudizio di responsabilità professionale.

Contrariamente a quanto argomentato nell'impugnazione, i fatti sono provati e neppure il ricorrente ha tentato di confutarli.

L'Avv. [RICORRENTE] ebbe quindi a prelevare dalla Cancelleria dell'Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bari il fascicolo portante il N. [OMISSIS]/98 R.G.E. nel quale lo stesso risultava costituito come difensore [capo a) incolpazione] e non restituiva l'immobile adibito a suo studio professionale in [OMISSIS] nonostante avesse subito lo sfratto [capo b) incolpazione].

Circa il capo a) le giustificazioni addotte non paiono credibili anche in ragione di qualsivoglia autorizzazione da parte del personale di Cancelleria a prelevare il fascicolo medesimo che comunque avrebbe dovuto essere restituito nell'immediatezza anche con l'aiuto di terzi.

Il ricorrente si è invece astenuto da qualsiasi attività che avrebbe potuto portare alla restituzione di quanto prelevato trattenendo il fascicolo d'ufficio sino a che non veniva rinvenuto dall'Ufficiale Giudiziario procedente in occasione dell'esecuzione dello sfratto per morosità.

Sfratto la cui esecuzione non poteva che essere nota all'Avv. [RICORRENTE] il quale non ebbe a liberare l'immobile dalle cose personali e professionali come invece avrebbe dovuto fare.

Correttamente quindi il COA di Bari ha ravvisato nel contegno assunto dall'Avv. [RICORRENTE] le violazioni deontologiche contestare prevedendo la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione forense per mesi 6 (sei).

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 legge n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. R.D. 22.01.1934 n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di consultazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 marzo 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria